REGIME FORFETTARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTATISTICHE

Una sintesi dei principali benefici previsti dal regime forfetario riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti, condizioni di applicazione e agevolazioni.

Per accedere al regime agevolato occorre esercitare apposita opzione da comunicare alla SIAE competente in base al domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende usufruire del regime. L'opzione è vincolante per cinque anni; se nell'esercizio dell'attività l'ente non commerciale inizia attività sottoposte a regimi speciali IVA (es. viaggi e turismo, monopolio) il regime speciale prevale sulle disposizioni della Legge 398/91.

I proventi commerciali per gli enti che aderiscono al regime forfetario non devono superare i Euro 250.000,00 consequiti nell'anno precedente, secondo il criterio di cassa; il superamento di tale limite comporta l'esclusione dal regime dal mese successivo a quello in cui avviene il superamento. Se l'attività è iniziata in corso d'anno, il limite viene rapportato proporzionalmente al totale dei giorni.

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali e quindi anche per le Associazioni sportive dilettantistiche/Società sportive sono i seguenti:

- regime ordinario;
- regime semplificato;
- regime forfetario di cui all'art. 145, D.P.R. 917/1986;
- regime forfetario di cui alla Legge 398/91.

Regime forfetario di cui alla Legge 398/91

È il regime contabile più utilizzato dalle Associazioni e dalle Società sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre; può essere adottato quando si realizzano contestualmente i seguenti importanti requisiti:

Tel. 06-900.48.88

1) requisito soggettivo

Destinatari di tale regime fiscale sono:

- le società sportive;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una Federazione Sportiva Nazionale e/o da un Ente di Promozione Sportiva;
- associazioni senza scopo di lucro e pro-loco;

La norma prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non affiliate ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un Ente nazionale non possono adottare il regime della Legge 398/91, mentre ciò non succede per le altre associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

2) requisito oggettivo

I proventi commerciali del precedente periodo d'imposta non devono superare il limite di Euro 250.000,00. L'opzione per la Legge 398/91 è vincolante per un quinquennio, ma se nel corso di un esercizio si supera il limite di Euro 250.000,00 si applica il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

La Legge 398/91 prevede delle agevolazioni:

- a) ai fini IVA;
- b) ai fini delle Imposte dirette;
- c) ai fini della tenuta dei libri contabili;
- d) applicazione dell'art. 25, c. 2, della Legge 133/1999 che prevede l'esclusione di alcuni proventi dal reddito imponibile.

Le agevolazioni previste dall' art. 25, co. 2, Legge 133/99 si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, o da una Federazione Sportiva Nazionale, o da un Ente di Promozione Sportiva che abbia a sua volta optato per la Legge 398/91.

Sede: viale Caduti per la Resistenza, 711 – 00128 Roma via del Plebiscito n. 107 - 00186 Roma via Salaria n. 108/D - 00016 Monterotondo (RM)

Tel./Fax 06-69.90.564 Tel. 06-900.48.88 Tel. 06-900.49.13

Tel. 06-50.82.207 (4 linee r.a) Fax 06-20.38.28.87 Tel. 06-90.51.95.75

Fax 06-900.49.85

E-mail postmaster@studioconfor.it E-mail romacentro@studioconfor.it E-mail m.rotondo@ studioconfor.it



In base a tale legge vengono esclusi dalla base imponibile i seguenti proventi:

- ricavi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell'art. 108, c. 2-bis, D.P.R. 917/1986; per un massimo di due eventi l'anno e per un ammontare massimo di € 51.645,69 annui.

La Circolare Ministeriale 43/2000 ha fornito dei chiarimenti su quali attività possono essere considerate connesse all'attività istituzionale, considerando tali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita materiale sportivo e gadget;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali;
- lotterie.

Le Associazioni sportive dilettantistiche che optano per la Legge 398/91 sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e possono non assolvere agli obblighi relativi alla registrazione delle fatture emesse, alla liquidazione e alla dichiarazione IVA.

Le Società sportive costituite sotto forma di Società di capitali sono comunque obbligate, ai fini civilistici, della tenuta delle scritture contabili (C.M. 21/2003).

Per tutti, permangono i seguenti obblighi:

- emissione delle fatture di sponsorizzazione, pubblicità e cessione di diritti radio televisivi con conseguente numerazione progressiva e conservazione;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto;
- in caso di attività commerciale, annotazione nel registro dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento;
- effettuazione dei versamenti trimestrali IVA con modello F24 entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- redazione di apposito rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il quale deve evidenziare, anche per mezzo di una relazione illustrativa, entrate e spese relative a ciascuna

Sede: viale Caduti per la Resistenza, 711 – 00128 Roma via del Plebiscito n. 107 - 00186 Roma

Tel. 06-50.82.207 (4 linee r.a) Fax 06-20.38.28.87 Tel./Fax 06-69.90.564 Tel. 06-900.48.88

E-mail postmaster@studioconfor.it E-mail romacentro@studioconfor.it



Consulenza aziendale, tributaria e del personale

singola manifestazione;

- certificazione dei corrispettivi relativi alle somme corrisposte dal pubblico in caso di manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa a biglietterie automatizzate o a misuratori fiscali con rilascio di titoli d'ingresso o abbonamenti;
- annotare separatamente i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e tramite la raccolta di fondi.

L'art.37 c.5 della Legge 342/2000 stabilisce che tutti i versamenti effettuati a favore di Associazioni sportive dilettantistiche e i pagamenti effettuati dalle stesse di importo non inferiore ad euro 516,46 (comprese le quote associative, i proventi de commercializzati, i contributi e le erogazioni liberali) debbano essere effettuati tramite c/c bancari o postali, anche mediante carte di credito, bancomat od assegni, comunque tramite mezzi che consentano adeguati controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria; la non rispettabilità di tale disposizione comporta la perdita delle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 con conseguente imponibilità degli incassi e deducibilità delle spese.

La documentazione relativa a tali operazioni deve essere conservata, come previsto dall'art.43 DPR 600/1973.

Particolare attenzione deve essere prestata alla determinazione dell'IVA, la quale viene calcolata seguendo il regime normale in riguardo alle attività commerciali non connesse all'attività istituzionale, mentre, per l'esercizio dei attività commesse a quella istituzionale, tutti i ricavi/proventi sono soggetti alla detrazione forfetaria applicata in base alla tipologia di reddito conseguito:

- intrattenimento di giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 1/2 (l'IVA da versare sarà pari al 50% dell'IVA calcolata sull'imponibile)
- cessioni o concessioni di diritti radiotelevisivi connessi all'intrattenimento 1/3 (l'IVA da versare sarà pari al 33,33% dell'IVA calcolata sull'imponibile)
- sponsorizzazioni connesse all'intrattenimento 1/10 (l'IVA da versare sarà pari al 90% dell'IVA calcolata sull'imponibile)

Sede: viale Caduti per la Resistenza, 711 – 00128 Roma via del Plebiscito n. 107 - 00186 Roma via Salaria n. 108/D – 00016 Monterotondo (RM)

Tel./Fax 06-69.90.564 Tel. 06-900.48.88

E-mail postmaster@studioconfor.it E-mail romacentro@studioconfor.it E-mail m.rotondo@ studioconfor.it

Tel. 06-50.82.207 (4 linee r.a) Fax 06-20.38.28.87



Consulenza aziendale, tributaria e del personale

L'IVA è versata trimestralmente:

- entro il 16 maggio, relativamente al I trimestre, con codice 6031
- entro il 16 agosto, relativamente al II trimestre, con codice 6032
- entro il 16 ottobre, relativamente al III trimestre, con codice 6033
- entro il 16 febbraio, relativamente al IV trimestre, con codice 6034

Ai fini IRES ed IRAP, l'Ente in regime 398/91 determina il reddito imponibile applicando un coefficiente stabilito dall'art. 2, c.5 della medesima Legge, cioè il 3% del reddito, successivamente aumentato delle plusvalenze patrimoniali e compilando il quadro RG del modello Unico ENC.

Sede: viale Caduti per la Resistenza, 711 – 00128 Roma via del Plebiscito n. 107 - 00186 Roma

via Salaria n. 108/D - 00016 Monterotondo (RM)

Tel. 06-50.82.207 (4 linee r.a) Fax 06-20.38.28.87 Tel./Fax 06-69.90.564

Tel. 06-900.48.88 Tel. 06-90.51.95.75 Tel. 06-900.49.13 Fax 06-900.49.85

E-mail postmaster@studioconfor.it E-mail romacentro@studioconfor.it E-mail m.rotondo@ studioconfor.it

 $Cap.\ Soc.\ euro\ 10.329, 00-Reg.\ Trib.\ 8347/87-CCIAA\ 640491-P.IVA:\ 01930441009\ C.F.\ 07998960582$

www.studioconfor.it Numero verde 800.58.70.44

Banca d'appoggio: Cassa di Risparmio di Rieti Ag. 26 Monterotondo Scalo Banca d'appoggio: UNICREDIT Ag. Spinaceto Roma

IBAN: IT 32 Q 06280 32242 000003021385

IBAN: IT 42 U 03002 05223 000010614142